

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE Veterinari Senza Frontiere Italia siglabile in VSF I ETS

L'anno 2025, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 18:30, presso la sede di Viale dell'Università 10 Legnaro Padova in modalità Google Meet, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Veterinari Senza Frontiere Italia".

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. Casale Pierangelo (PRESIDENTE), verbalizza la Signora Elena Lazzaro (SEGRETARIO).

Il Presidente constatato che è stata regolarmente convocata l'Assemblea Straordinaria mediante e-mail e/o messaggistica istantanea contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo; che risultano presenti n°61 soci i quali sono in possesso di n°47 deleghe il che fa raggiungere il numero globale di soci rappresentati in assemblea a n°108 su n°145 soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e che il Consiglio direttivo è interamente presente; ritiene regolarmente costituita l'Assemblea nel rispetto dello statuto sociale vigente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica statutaria**
- **Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**

PUNTO 1:

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'organo di amministrazione ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche allo statuto sociale rese necessarie dalle modifiche normative introdotte dal D.L. 117/2017 in materie di Enti del Terzo Settore e di Onlus, inoltre all'unanimità ritiene opportuno che l'Associazione assuma la qualifica di **Ente del Terzo Settore**.

Successivamente dà lettura della proposta di statuto articolo per articolo, comprendente n. 27 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura si accolgono le proposte di modifica e viene messo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale di Ente del Terzo Settore che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

PUNTO 2:

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente nuovo statuto e per l'avvio della pratica di iscrizione nel Registro Regionale.

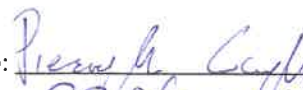
Il Presidente chiede all'Assemblea autorizzazione a procedere, previa autorizzazione del solo Consiglio Direttivo, ad eventuali modifiche Statutarie obbligatorie eventualmente richieste in sede di iscrizione al RUNTS dagli Uffici competenti.

L'Assemblea con voto unanime delibera di dare mandato al Presidente di effettuare eventuali modifiche statutarie obbligatorie richieste dal RUNTS competente senza ricorrere nuovamente all'Assemblea straordinaria.

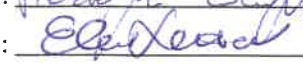
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Firma (il Presidente):



Firma (il Segretario):





STATUTO VETERINARI SENZA FRONTIERE ITALIA ETS

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E FINALITA' SOCIALI

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Veterinari Senza Frontiere Italia" siglabile in "VSF I ETS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale nel Comune di Legnaro (PD).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione opera nel territorio nazionale e realizza progetti internazionali.

ART. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organo di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale

L'associazione si propone di dare un nuovo impulso all'azione in favore delle popolazioni residenti in aree rurali ed emarginate, mediante un'attività di cooperazione per il loro autosviluppo e alla realizzazione di campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione. L'associazione identifica, redige ed esegue progetti di sviluppo rurale con un focus specifico sulla zootecnia e la veterinaria.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- "n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni";
- "g) formazione universitaria e post-universitaria";
- "h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale";
- "e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela



degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281".

Rientra inoltre negli scopi dell'associazione:

- identificare, formulare, realizzare, valutare progetti e programmi di cooperazione internazionale per lo sviluppo in tutto il mondo con un focus particolare alla sicurezza alimentare e nutrizionale (lotta alla fame nel mondo);
- identificare, formulare, realizzare, valutare, progetti di ricerca per lo sviluppo su temi di competenza dell'associazione;
- selezionare, formare e impiegare personale, locale, espatriato e internazionale, strutturato e non e volontari e volontarie da inserire nei programmi e progetti di cooperazione in Italia e all'estero;
- realizzare programmi e progetti di educazione alla cittadinanza globale e in generale iniziative di sensibilizzazione e educazione per la formazione di giovani e adulti e la promozione della pace;
- raccogliere e valorizzare il patrimonio di dati ed esperienze acquisite dai singoli membri ed informare e divulgare i dati acquisiti anche attraverso le proprie pubblicazioni periodiche;
- organizzare incontri aventi per argomento la produzione, la sanità pubblica veterinaria, la sanità animale e le materie d'interesse interdisciplinare di dette aree;
- riunire i laureati in medicina veterinaria e tutti coloro che s'interessano a vario titolo ai problemi inerenti al settore agro-zootecnico, sanitario e veterinario in aree svantaggiate e marginali;
- collaborare con Enti internazionali e nazionali che condividono le finalità dello statuto (enti di ricerca, università, scuole primarie e secondarie, etc);
- L'associazione può aderire e collaborare con altre Associazioni Italiane ed estere aventi affinità o analogie.

Le attività statutarie potranno essere promosse e realizzate anche attraverso gruppi VSF I su base regionale, le cui modalità di funzionamento potranno essere eventualmente definite nel regolamento.

ART. 4 – Attività diverse e attività di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.5.2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione è delegata all'organo di amministrazione.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



TITOLO II

SOCI

ART. 5 – Associati

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'associazione le persone fisiche e altri Enti che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - Diritti e doveri degli Associati

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e verificarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività approvata e prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.17;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.



I Soci dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;

I Soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I Soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale annuale per un periodo superiore a cinque mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di Socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell'organo di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o posta certificata (PEC), e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.

L'associato, in caso di esclusione, potrà appellarsi all'organo di amministrazione per un colloquio chiarificatore.

L'associato, entro 30 giorni dalla comunicazione della raccomandata o posta certificata (PEC) di cui sopra, se ritiene ancora di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, può inviare una lettera raccomandata o posta certificata (PEC) al Presidente dell'associazione chiedendo comunque la discussione di tale provvedimento in Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'organo di amministrazione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di Socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'associazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'associazione, che abbiano effettuato atti illeciti in contrasto con gli ideali dell'associazione.



TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci;
- l'organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo (se nominato);
- l'organo di revisione (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 - L'assemblea

L'assemblea è composta dai Soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei Soci. Spetta al socio comunicare eventuali variazioni di recapito all'organo di amministrazione.

L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), all'organo di amministrazione e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

ART.10 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea, con apposito regolamento:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dall'organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate all'organo di amministrazione ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un



numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri, sempre in numero dispari, eletti dall'assemblea tra gli Associati per la durata di tre anni e rieleggibili.

Sono ineleggibili nell'organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, si provvederà a sostituirli con i primi tra i non eletti nell'ultima assemblea elettiva o, nel caso in cui non siano presenti non eletti, si provvederà ad eleggere i nuovi componenti durante la prima assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro 60 (sessanta) giorni perché provveda alla sostituzione dei componenti mancanti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.



Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota sociale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'associazione lo ritenga opportuno. Spetta all'organo di amministrazione stabilire la quota associativa annuale di iscrizione all'associazione.

Le riunioni dell'organo di amministrazione possono essere svolte anche in video/audio collegamento secondo le modalità stabilite all'art. 9 di questo Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

ART. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie l'organo di amministrazione può richiedere la firma abbinata di altro componente dell'organo stesso.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri dell'organo di amministrazione o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta e informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente, scelto dall'organo di amministrazione al suo interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 15 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere anche monocratico e deve essere composto interamente da revisori contabili iscritti al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'organo di controllo.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali, se presenti, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente e presenti anche in una cartella sul cloud



che potrà essere condivisa, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

È facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli delle quote associative annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall'associazione, può essere richiesto un rimborso di quanto versato all'associazione al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 19 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili e beni mobili registrati o non registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, o possono provenire da donazioni, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 – Bilancio e esercizio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo



Settore entro il 30 giugno, nel rispetto della vigente normativa di legge.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs. 117/2017).

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad euro 100.000 (centomila) annui l'organo di amministrazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 21 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 – Attività in co-programmazione e co-progettazione

Le attività in co-programmazione e co-progettazione tra L'associazione, le aziende private e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni accordo è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.



ART. 24 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. È ammesso l'elevamento al rapporto da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

ART. 25 - I volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dal regolamento dell'associazione.

Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla legge.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione qualora sia dimostrabile l'impossibilità di presentare copia delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

L'organo di amministrazione dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate.

I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con L'associazione.

I volontari non occasionali eventualmente presenti verranno iscritti in un apposito registro degli aderenti volontari, che deve essere numerato.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 25 – Assicurazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.



TITOLO V

SCIoglimento, DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri Soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dall'organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del Codice civile in quanto compatibili.

Norma Transitoria

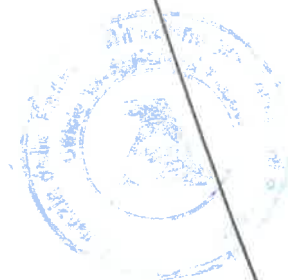
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17. Le disposizioni contenute nel presente Statuto eventualmente incompatibili con la qualifica di ONLUS acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché L'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad



esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Presidente

Piampighi

Il Segretario

Edler

Agenzia delle Entrate		
• DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA •		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	12 NOV 2025	S.3
Reg. n°	2257	
€	ESEUTE	

Il MINISTRO delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova
Firma su delega del Direttore Provinciale
Firma su delega del Direttore Provinciale

